

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.03.1999)

- **Modificato con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:**
 - N. 60 del 18.12.2000
 - N. 8 del 28.01.2004
 - N. 29 del 26.04.2004
 - N. 23 del 27.03.2006

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -* Oggetto del regolamento
- Art. 1 bis -* Soggetto passivo
- Art. 2 -* Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 2 bis -* Estensioni delle agevolazioni per le abitazioni principali

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI

- Art. 3 -* Disposizioni in materia di terreni agricoli
- Art. 4 -* Disposizioni in materia di area fabbricabile
- Art. 5 -* Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 6 -* Disposizioni in materia di accertamenti di aree fabbricabili
- Art. 7 -* Disposizioni in materia di rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FABBRICATI

- Art. 8 -* Disposizioni in materia di fabbricati
- Art. 8 bis -* Verifica dei requisiti di ruralità
- Art. 9 -* Disposizioni in materia di fabbricati inagibili
- Art. 9 bis -* Disposizioni in materia di immobili esenti
- Art. 10 -* Disposizioni in materia di fabbricati utilizzati da enti non commerciali
- Art. 11 -* Disposizioni in materia di fabbricati con rendita presunta
- Art. 12 -* Comunicazione di variazione
- Art. 12 bis -* Effetti della soppressione della dichiarazione
- Art. 12 ter -* Diritto di interpello

TITOLO IV DISPOSIZIONE IN MATERIA DI VERSAMENTI E RIMBORSI

- Art. 13 -* Disposizioni in materia di versamenti
- Art. 14 -* Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta
- Art. 15 -* Modalità dei versamenti - differimenti
- Art. 16 -* Disposizioni in materia di rimborsi
- Art. 17 -* Interessi

TITOLO V ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTROLLI

- Art. 18 -* Incentivi al personale addetto
- Art. 19 -* Accertamenti
- Art. 19 bis -* Ravvedimento operoso
- Art. 20 -* Riscossione coattiva
- Art. 21 -* Disciplina dei controlli
- Art. 21 bis -* Contenzioso

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 -* Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Villanova di Camposampiero dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e regolamentari, anche locali, vigenti.

Art. 1 bis **Soggetto passivo**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art.2, comma 4, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria (1).

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione (2).

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione (3).

(1) Vedisi modifiche apportate al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 dall'art. 58, commi 1 e 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. Per il diritto di abitazione vedasi art. 540 Codice Civile estendibile anche al coniuge separato.

(2) Vedisi Circolare Ministeriale n. 35 del 26 novembre 1993, e n. 13.971 del 27 maggio 1994.

(3) Vedisi Risoluzione Ministeriale 09 aprile 1976, n. 7/880.

Art. 2 **Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, stabilendo l'aliquota nelle misure fissate dalla legge, in misura unica o differenziata, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed a criteri di equità fiscale.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il Comune ha facoltà di ridurre le aliquote oltre ai limiti fissati dalla legge, limitatamente a categorie specifiche debitamente motivate.

3. Dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a decorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, **e ciò è comprovato dalla residenza anagrafica**. Non sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, salvo che le stesse siano distintamente iscritte in catasto (1).

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

5. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a € 103,29, a favore di cittadini in situazioni di particolare disagio economico sociale. L'individuazione dei criteri e le particolari condizioni di disagio economico sociale sono demandate alla competenza della Giunta Comunale.

6. Può essere fissata per gli alloggi abitabili, non locati da più di un anno e, di fatto, non occupati, una aliquota in misura superiore a quella applicata per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo.

7. Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto, né concessa in locazione, né in comodato d'uso a terzi.

8. L'aliquota prevista per l'abitazione principale si applica anche agli immobili "tenuti a disposizione", ovvero agli immobili i cui possessori, a titolo di proprietà o altro diritto reale, adibiscono gli stessi, entro sei mesi dalla data di acquisto, a propria abitazione principale. Solamente dal momento in cui detti immobili sono adibiti ad abitazione principale, ossia i possessori acquisiscono la residenza anagrafica, può essere applicata anche la detrazione prevista.

9. Ai fini dell'applicazione della riduzione prevista per le abitazioni principali, si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

10. La detrazione per l'abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter. Del D. L. 23/01/1993 n. 16 (convertita con Legge n. 75/1993).

11. Agli effetti dell'applicazione della detrazione è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora la stessa unità risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore.

12. E' considerata altresì abitazione principale l'abitazione posseduta a titolo di proprietà, per la quale il titolare dimostri di essere in possesso di titolo esecutivo di sfratto per necessità personale o di parenti o di parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado, con effetto dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.

(1) Vedisi circolare 96/E del 04.04.1997

Art. 2 bis

Estensione delle agevolazioni per le abitazioni principali (D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, art.59, comma 1, lettere d) ed e))

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di una abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa, purché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, **e limitatamente a due pertinenze.**

2. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, o collaterale fino al 1° grado (figli e genitori), sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza **anagrafica**. A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse, a condizione che entro il termine previsto per il versamento del **saldo** dell'imposta, sia presentata dichiarazione in carta semplice, **su stampato predisposto dall'Ufficio Tributi**, attestante le condizioni atte ad individuare il soggetto e l'unità immobiliare di cui si chiede l'agevolazione. **La suddetta autocertificazione sarà tenuta valida per tutti gli anni successivi fino a che non pervengano variazioni.**

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI

Art. 3

Disposizioni in materia di terreni agricoli

1. Per il combinato disposto dell'art. 2 lettera b) e c) nonché dell'art. 9 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 ed altresì dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, sono considerati terreni agricoli le aree sulle quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio in forma imprenditoriale di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali.

2. Il coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale che utilizza i terreni nelle forme di cui al 1° comma usufruisce delle agevolazioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 504/92 purché risulti iscritto negli appositi elenchi INPS - Sezione Previdenza Agricola (ex SCAU) dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'articolo 11 della Legge 9 Gennaio 1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.

3. La disposizione di cui al precedente comma 2° ha validità anche per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento con la precisazione che per tali periodi, vista la valenza interpretativa dell'art. 58, c. 2, del D.Lgs. 446/97 ed in ossequio all'art. 6 del D.Lgs. 472/97, non saranno applicate sanzioni amministrative.

4. Non sono considerati incolti, e quindi soggetti ad imposta, i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento culturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.

Art. 4

Disposizioni in materia di area fabbricabile

1. Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità.

2. Si considera comunque fabbricabile, secondo la previsione dell'articolo 5, comma sesto, del decreto legislativo 504 del 1992 e in deroga alle previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto medesimo indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici, l'area oggetto di effettiva utilizzazione nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

4. In caso di trasformazione di area edificabile per cambio di destinazione a seguito di piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti, la soggettività passiva del nuovo valore decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Sono considerate altresì fabbricabili in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5 bis del D.L. 333/92, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 5

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile di area fabbricabile

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dall'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, ai soli fini di assicurare certezza ai rapporti giuridici e di prevenire controversie con i contribuenti, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

2. L'Amministrazione Comunale determina periodicamente i valori medi venali in comune commercio di riferimento delle aree fabbricabili suddivisi per zone omogenee site nel territorio comunale. Il loro valore viene determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. A tale scopo, la Giunta Comunale può avvalersi di una apposita commissione di servizio, con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi responsabili degli uffici comunali ed eventuali competenti esterni.

3. Tali valori hanno effetto per l'anno d'imposta di adozione del provvedimento stesso e, qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni seguenti. In via transitoria, in sede di prima applicazione l'Amministrazione può fissare valori di riferimento anche per gli anni pregressi.

4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

5. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo

stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari risultante dal progetto approvato e la superficie utile complessiva delle singole unità immobiliari già autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricato.

Art. 6

Disposizioni in materia di accertamenti di aree fabbricabili

1. Il valore dell'area fabbricabile risultante dai valori definiti con il provvedimento adottato dalla Giunta Comunale, di cui al precedente art. 5, vengono comparati con i valori dichiarati dal contribuente.

2. Nel caso il valore non sia stato dichiarato ovvero risulti inferiore a quello risultante dalla valutazione degli uffici tributari, verrà data comunicazione al possessore con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Sulla base dei dati in possesso il Comune provvederà ad emettere un accertamento motivato liquidando la relativa imposta ovvero ad archiviare la pratica.

3. In caso di assenza di risposta entro i termini fissati nella comunicazione di cui al comma 2°, il valore fissato dagli uffici s'intenderà congruo e l'imposta verrà liquidata sulla base di detti valori.

Art. 7

Disposizione in materia di rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità deve risultare da atti amministrativi adottati dal Comune e successivamente approvati, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o agli strumenti urbanistici attuativi nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Il rimborso spetta dall'anno in cui l'area è divenuta inedificabile e si stabilisce quale differenza tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della stessa Legge, quale area edificabile.

4. La domanda di rimborso deve avvenire entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- b) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale, delle relative varianti o dello strumento urbanistico attuativo;
- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate derivino da provvedimenti approvati definitivamente.

6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, secondo le modalità e quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504.

7. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FABBRICATI

Art. 8

Disposizioni in materia di fabbricati

1. Per fabbricato si intende quell'immobile o parte di immobile capace di produrre un reddito e quindi iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano.
2. E' soggetto passivo d'imposta il possessore del fabbricato costruito abusivamente a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia.
3. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
4. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5 del Decreto Legge 23 Gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge 24 Marzo 1993, n. 75, qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo, che si assume pari a mq. 18, e, per la quantificazione del relativo valore la rendita, così risultante, va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
5. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, ai sensi di quanto dispongono gli articoli 817 e seguenti del Codice Civile.

Art. 8 bis

Verifica dei requisiti di ruralità

1. All'Ufficio Tributi compete la verifica della ruralità per tutti i contribuenti, ancorché non dichiarata ed accertata dal Catasto con decorrenza dall'istituzione dell'imposta ICI. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, l'Ufficio deve accertare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge sia oggettivi che soggettivi richiedendo ai soggetti titolari di proprietà o di altro diritto reale la produzione mediante copia fotostatica delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA ai fini del volume d'affari. Per i soggetti che non presentano dichiarazione IVA, si considera il volume d'affari pari al limite massimo previsto per l'esonero (art. 34, 6 c. DPR 633/72 modificato dal DLg. 313/97) (1)

(1) Vedisi delibera di Giunta Comunale n. 144 del 28.09.2000

Art. 9

Disposizioni in materia di fabbricati inagibili

1. Ad integrazione dell'art. 8, c. 1, del D.Lgs. 504/92 sono considerati inagibili o inabitabili le unità immobiliari che risultino oggettivamente ed assolutamente inidonee all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), e di fatto non utilizzate.
2. L'inagibilità o inabitabilità delle unità immobiliari deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 Agosto 1978, n. 457 e del vigente regolamento edilizio comunale.
3. In particolare sono inabitabili o inagibili le unità immobiliari che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
 - edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale in base a perizia tecnica di parte;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione di cui all'art. 8, c. 1, del D.Lgs. 504/92 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato anche mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario stabilite con apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le sottoelencate condizioni:
 - che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale è stato accertato secondo i criteri sopra esposti;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato;
 - nel caso di autocertificazione, è sempre fatta salva la facoltà di accertamento d'ufficio da parte del Comune.
6. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica a decorrere dalla data di richiesta della perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. In quest'ultimo caso il Comune si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno incaricato.

7. In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune nei termini e con le modalità di cui al D.Lgs. 504/92 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

8. Si precisa che non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

Art. 9 bis

Disposizioni in materia di immobili esenti

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i fabbricati di proprietà delle confessioni religiose, nonché i fabbricati appartenenti alle parrocchie che danno in uso gli stessi per attività didattiche, scolastiche, ricreative.

2. In questo Comune sono esenti dal pagamento dell'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende e Unità Sanitarie Locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purchè lo siano in modo prevalente.

Art. 10

Disposizioni in materia di fabbricati utilizzati da Enti non commerciali

1. Ai sensi del comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art.11

Disposizioni in materia di fabbricati con rendita definitiva

1. La liquidazione del fabbricato cui è stata attribuita la rendita catastale definitiva avviene con le modalità previste dall'art. 11, c. 1, 3° periodo, del D.Lgs. 504/92.

2. Tali modalità si applicano fino alla data di attribuzione della rendita catastale definitiva; successivamente a tale periodo si applicherà la procedura di cui all'art. 11, c. 1, 1° periodo, del citato D.Lgs. 504/92.

3. Per le richieste di attribuzione di rendita catastale definitiva presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento per l'attribuzione della rendita proposta (sistema DOGFA), stante il sistema di notifica particolare previsto per l'informativa al contribuente, le sanzioni applicate in sede di liquidazione sono ridotte del 50%.

4. Il Comune dispone il rimborso, su richiesta del contribuente, delle somme versate in eccedenza qualora l'Ufficio Tecnico Erariale attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente per il possesso di fabbricati previsti dal c. 4, art. 5, D.Lgs. 504/92.

Art. 12

Comunicazioni di variazione

(D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettera l), punti 1 e 4)

1. In sostituzione alla dichiarazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il contribuente deve produrre una comunicazione entro **90 giorni dal momento in cui è avvenuta la variazione, ovvero sia** intervenuto l'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come comunicazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale, essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva e deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali. Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione, la dichiarazione di variazione ICI presentata nei termini di cui al comma 2 in base al modello ministeriale di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs. 504/92.

2. Decorso il termine stabilito al comma precedente, la comunicazione si intende tardivamente presentata se perviene al Comune nei successivi **365 giorni (un anno)**, oltre tale termine la comunicazione si intende omessa.

3. Per l'omessa comunicazione di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa di **€ 103,00** per ciascuna unità immobiliare. **La predetta sanzione sarà irrogata con avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata. Per la tardiva comunicazione, ai sensi dell'istituto del ravvedimento operoso, la sanzione di € 103,00 è ridotta ad un ottavo, se la suddetta comunicazione viene presentata al Comune nei successivi 30 giorni, mentre sarà ridotta ad un quinto (pari a € 20,00) se il limite dei 30 giorni viene superato fino ad un massimo di un anno (si veda la lettera b), comma 1°, dell'art. 13 del D. Lgs. N. 472 del 18/02/1997).**

Art.12 bis
Effetti della soppressione della dichiarazione

1. Allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti formali a carico del contribuente, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione e conseguentemente sono eliminate:

a. Le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza o inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11 commi 1 e 2 del D.Lgs. 504/92.

b. Le sanzioni per omessa dichiarazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14 commi 1 e 2 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 473/97.

Art. 12 ter
Diritto di interpello

1. I contribuenti possono sottoporre all'Ufficio Tributi del Comune quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità, sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto entro il termine di 120 giorni.

2. L'organo competente a rispondere dell'interpello è individuato nel Funzionario Responsabile dei Tributi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 13

Disposizioni in materia di versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

2. Ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, si considerano regolari i versamenti erroneamente effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, venga individuato da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati, nei confronti dei soggetti passivi, con esclusione di rivalsa nei confronti del Comune.

3. La disposizione di cui al comma 2 ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti.

Art. 14

Disposizioni in materia di riscossione dell'imposta

1. I versamenti effettuati dai contribuenti potranno aver luogo mediante l'utilizzo di conto corrente postale, appositamente istituito, intestato alla Tesoreria del Comune di Villanova di Csp (PD), o tramite sistema bancario.

Art. 15

Modalità dei versamenti – differimenti

(D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettera n) e o))

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:

- il conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- il versamento diretto presso la Tesoreria Comunale;
- il versamento tramite il sistema bancario;

- l'Ente continuerà ad avvalersi del Concessionario del servizio di Riscossione per il recupero delle somme dovute in seguito all'attività di accertamento, per le quali risulta necessaria l'iscrizione a ruolo.

2. L'importo finale in euro da corrispondere al comune deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta risulta inferiore a € 2,07.

4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1, sono differiti:

- di 180 giorni quando il contribuente sia stato colpito, nei trenta giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il 2° grado;
- di 180 giorni in presenza di calamità naturali di grave entità riconosciuta dall'Amministrazione Comunale.

5. Nei casi di comprovata difficoltà economica e limitatamente agli importi complessivi dovuti per atti di accertamento, il Responsabile dell'Ufficio Tributi può autorizzare il pagamento rateale qualora l'importo risulti superiore a € 600,00, comunque per un massimo di 6 rate mensili e con il solo addebito degli interessi nelle modalità previste dalla normativa vigente.

6. La Giunta Comunale può autorizzare con proprio provvedimento il Responsabile del Servizio Tributi ad effettuare, su specifica richiesta del soggetto passivo entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, altre forme di rateizzazione dell'imposta ICI dovuta per l'anno senza l'applicazione degli interessi, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, e ciò deve essere attestato dal Servizio di Assistenza Sociale dell'Ente, nonché per le persone anziane titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'I.N.P.S..

7. L'individuazione delle modalità concrete di versamento sono demandate alla competenza della Giunta Comunale.

Art. 16

Disposizioni in materia di rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento e copia della dichiarazione originaria (1993 o successiva) ed eventuali variazioni. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura prevista dalla normativa vigente, dalla data dell'istanza di restituzione.

2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; in tal caso l'azione di recupero deve essere promossa da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3. E' inoltre riconosciuto il diritto al rimborso qualora la maggiore imposta versata sia conseguente alla rettifica, con efficacia retroattiva ed in autotutela da parte dell'UTE, dell'ammontare della rendita catastale o del reddito dominicale definitivamente attribuiti. Il diritto di cui trattasi deve essere esercitato nei termini di cui al precedente comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo risulta inferiore o uguale a € 10,33.

Art. 17

Interessi

1. "Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono dovuti nella stessa misura prevista per le imposte erariali anche per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data in vigore della Legge 13.05.1999 n. 133", con decorrenza 01.01.1996 (1).

(1) Vedasi delibera di Giunta Comunale n.82 del 23.05.2000

TITOLO V
CONTROLLI, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI

Art. 18

Incentivi al personale addetto

(D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

1. Al fine di potenziare il servizio tributi la Giunta Comunale, ogni anno, in occasione dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione può destinare delle risorse per la corresponsione di incentivi al personale e per l'acquisto di attrezzature, anche informatiche, per l'Ufficio Tributi.

2. Le risorse di cui al precedente comma, saranno quantificate annualmente in misura percentuale al provento dell'imposta complessiva prevista al netto delle sanzioni e degli interessi, anche in relazione ai risultati che si intendono realizzare nella lotta all'evasione.

3. Le somme destinate al personale sono attribuite a ciascun dipendente con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

4. La corresponsione degli incentivi sopra indicati avverrà in sede di verifica dei risultati raggiunti.

5. Con delibera di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 19

Accertamenti

1. Il Funzionario responsabile ICI :

- Verifica , servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 12 titolo III, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione del possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno considerato;
- Determina la conseguente complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento ICI" con l'indicazione dell'imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;

2. Sull'ammontare dell'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 13 del D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30% ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/97, la sanzione è irrogata con l'avviso citato al punto precedente. Alle sanzioni amministrative di cui ai punti precedenti non è applicabile la sanzione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli art. 16, comma 3 e 17, comma 2 del D. Lgs. 472/97, né quella prevista dall'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 473/97;

3. Per gli anni di imposta 1999 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 504, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, si applica all'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento generale per le Entrate .

4. Ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. 16.04.99 n. 129, non si dà luogo ad accertamento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 16,53. Si richiama inoltre la Ris. Minfinanze 28.07.00, n. 123/E per l'iscrizione a ruolo secondo la quale per ciascun debitore il soggetto creditore deve tener conto del limite di € 16,53 per ogni periodo d'imposta e di quello di € 10,33 per ogni partita da iscrivere a ruolo.

5. Oltre alle sanzioni, al maggior tributo ad agli interessi - quando dovuti - contestualmente agli avvisi di accertamento vengono addebitate al contribuente le spese sostenute per la notifica di tutti gli atti inerenti.

Art. 19 bis

Ravvedimento Operoso

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 472 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Art. 20

Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva il Comune procede di regola, mediante ruolo ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 504/92. Ciò non di meno, ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità, alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639.

Art. 21
Disciplina dei controlli
(D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 59, comma 1, lettera l) punti 2) e 3))

1. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, i controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli (1).

2. E' fissato il termine di decorrenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono dovuti nella stessa misura prevista per le imposte erariali anche per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data in vigore della Legge 13 maggio 1999 n. 133 (2).

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Funzionario Responsabile può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Il Comune, per la propria azione impositrice si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs.vo 19 giugno 1997 n. 218. I criteri guida per l'applicazione dell'accertamento con adesione e le azioni di controllo cui l'Ufficio ICI deve attenersi sono demandati alla competenza della Giunta Comunale.

(1) Facoltà prevista dal n.2, lett. 1), art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

(2) Facoltà prevista dal 4 comma art. 13 Legge 133/99.

Art. 21 bis
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di erogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. N. 546 del 31/12/1992.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il **1° gennaio 2006**.